

fi sia ubbidito al contenuto del Monitorio. Che se doppo i 24. giorni il Doge, ed il Senato persistono ancora trè giorni nella loro ostinazione (il che non piaccia à Dio) aggravando questa sentenza di scomunica, noi mettiamo da questo momento, e come faremmo allora, la Città di Venezia, e generalmente tutti li luoghi, che ne dependono in interdetto. Si che ned in Venezia, ned in alcuna Città, ò luogo del suo Dominio, ned in alcuna Chiesa, Oratorio particolare, ò Cappella Domestica, non si potrà dire la Messa, nè celebrare l'Ufficio divino, ned in particolare, ned in pubblico, eccettuato nel caso permesso, e concesso di diritto commune, ed allora ciò non si potrà fare altrove, che nelle Chiese, ed ancora à porte chiuse, senza suonar Campanne, e senza ammettervi le persone interdette. E gl' Indulti, e Privilegi di qualsivoglia natura, e qualità non potranno servire al contrario, ned alle Chiese Secolari, ned alle